

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1699, 1458 e 1754-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SEGNANA)

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1982

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (1699)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1982

Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete (1458)

d'iniziativa dei senatori DAL FALCO, SCHIANO, BISAGLIA, GIUST, BEORCHIA, TONUTTI, TOROS, GIACOMETTI, RUMOR, PAVAN, CO-DAZZI, COLOMBO Vittorino (V.), NERI, CENGARLE, FERRARI-AG-GRADI, GONELLA, LONGO, GUSSO, TRIGLIA, BERLANDA, PACINI, MEZZAPESA, SAPORITO, FIMOGNARI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Agevolazioni fiscali relative ai beni artistici e culturali (1754)

d'iniziativa dei senatori **GUTTUSO, URBANI, CHIARANTE, BONAZZI,  
POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, SEGA, GRANZOTTO  
e MARSELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Non esiste Paese che disponga come l'Italia di un patrimonio artistico così grande, disseminato su tutto il territorio. Ai celebri monumenti delle città, ai palazzi noti al più vasto pubblico sono da aggiungere chiese, residenze, ville situate in piccoli centri, conosciute magari solo da pochi studiosi ed appassionati dell'arte, ma ricche di validità artistica e dotate di pitture, sculture ed altre opere d'arte di inestimabile valore. La grande disponibilità di un tale patrimonio, la valorizzazione di quello esistente nelle più celebri città, l'abitudine del vivere tra tante opere hanno fatto sì che si sottovalutassero i problemi inerenti alla conservazione ed alla manutenzione di tutti questi beni.

Sono mancati troppo spesso in passato gli interventi dello Stato in sostituzione dei privati — impossibilitati per carenze di mezzi finanziari o poco sensibili al valore artistico e storico — nelle attività tendenti ad impedire il degradarsi degli immobili ed il disperdersi dei tesori contenuti in essi.

Negli ultimi 50 anni una maggiore sensibilità ha consentito di disporre di strumenti legislativi idonei a tutelare i beni di rilevante interesse culturale.

La diffusione della cultura avvenuta negli ultimi decenni ha accresciuto nei cittadini la coscienza del valore del patrimonio artistico, stimolando perfino il sorgere di iniziative volontaristiche intese a ripristinare ed a valorizzare opere sparse sul territorio.

Non possiamo dimenticare quanta parte i beni culturali abbiano nel richiamo di milioni di turisti che visitano il nostro Paese e che alimentano un importante settore economico quale è quello del turismo.

Il mantenimento di un patrimonio così grande come quello esistente in Italia comporterebbe, se l'onere dovesse essere a carico dello Stato, stanziamenti assolutamente incompatibili con il bilancio, gravato da spese correnti sempre più in espansione.

Sono noti gli alti costi necessari per la manutenzione ed il restauro degli immobili e delle opere d'arte, che richiedono largo impiego di mano d'opera e tempi notevolmente superiori a quelli necessari per le normali attività edilizie o artigianali.

Il sostegno dello Stato può essere effettuato in modo diretto attraverso la concessione di contributi o in modo indiretto attraverso l'agevolazione tributaria.

Poichè, come si è detto, i mezzi a disposizione dello Stato sarebbero del tutto insufficienti per concorrere alle ingenti spese che i privati dovrebbero sostenere per conservare i beni culturali in loro possesso, appare senza dubbio preferibile il ricorso allo strumento fiscale, che può indirettamente produrre effetti positivi.

Nell'affrontare l'argomento dei finanziamenti necessari per la tutela del patrimonio artistico, il Governo, recependo le indicazioni formulate da un'apposita Commissione interministeriale, ha ritenuto di scegliere la forma dell'agevolazione tributaria, ed a tale fine ha presentato il disegno di legge n. 1699.

Scelta analoga è stata fatta da senatori del Gruppo comunista, che hanno proposto il disegno di legge n. 1754. In esso sono previste le stesse agevolazioni del progetto governativo, ma ad esse è stata aggiunta la proposta di consentire che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sul reddito delle persone giuridiche possa essere effettuato anche con beni culturali, ivi comprese le opere di autori viventi la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al cinquantennio.

Agevolazioni fiscali sono pure previste nel disegno di legge n. 1458 dei senatori Dal Falco ed altri, che riguarda le ville venete esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In tale disegno di legge le agevolazioni riguardano anche l'imposta locale sui redditi, l'imposta di registro e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

I tre disegni di legge sono stati oggetto di ampio ed approfondito esame da parte della Commissione finanze e tesoro, la quale ha elaborato, prendendo a base il disegno di legge n. 1699, un nuovo testo che propone all'esame dell'Assemblea.

Esso recepisce gran parte delle proposte contenute nei tre disegni di legge ed è stato formulato secondo il criterio, adottato costantemente dalla Commissione, di inserire le nuove norme in materia tributaria nell'ambito dei decreti presidenziali relativi alle singole imposte, che sono stati emanati in attuazione della riforma tributaria.

\* \* \*

Nell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, si stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti ad usi culturali. Si è ritenuto di escludere dal reddito imponibile anche i redditi catastali dei terreni che fanno parte integrante del patrimonio immobiliare, quali i giardini ed i parchi (aperti al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse) che hanno un costo di manutenzione alquanto elevato e non danno alcun reddito.

All'articolo 2 si stabilisce che per l'aggiornamento dei redditi di tutti gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico venga applicato il minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Non si è prevista l'applicazione di tariffe d'estimo e di coefficienti minori per la determinazione dei redditi dominicali dei terreni che formano le adiacenze di molti palazzi e ville e che sono adibiti a parco o a giardino. Sarebbe auspicabile, a mio giudizio, che nel corso dell'esame in Assemblea il Senato integrasse con un emendamento l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'articolo 3 integra l'articolo 10 dell'anzidetto decreto n. 597 e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che riguardano gli oneri deducibili ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, stabilendo che possono essere dedotte dal

reddito le spese sostenute per la manutenzione, la protezione ed il restauro delle opere vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Attualmente sono deducibili nella misura del 75 per cento (in base agli anzidetti decreti nn. 597 e 598) le spese sostenute ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 1089, il quale prevede che il Ministro competente possa imporre interventi necessari per assicurare la conservazione del patrimonio artistico e per impedirne il deterioramento.

Si stabilisce inoltre — sempre all'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione — che possano essere dedotte dal reddito le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute e che promuovono attività di studio, di ricerca, di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali. Le erogazioni liberali possono riferirsi anche all'organizzazione di mostre e di esposizioni, che dovranno essere autorizzate dal Ministro per i beni culturali.

Si tratta di uno strumento legislativo che può produrre effetti su larga scala.

È da ricordare che con ciò si opera un considerevole ampliamento nel campo delle deduzioni dal reddito rispetto alla legislazione vigente, la quale prevede (all'articolo 60 del citato decreto n. 597) che sono deducibili, nella misura massima del 2 per cento del reddito, le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguano l'istruzione, la beneficenza, la ricerca scientifica eccetera; a favore di università; e infine a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguano attività di ricerca scientifica.

L'articolo 4 prevede che, per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni, non concorrano a formare l'attivo ereditario gran parte dei beni (fra cui i quadri, le sculture, le collezioni numismatiche, i libri, eccetera), vincolati ai sensi della citata legge n. 1089, nonchè quelli di notevole interesse storico ai sensi del decre-

to del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963.

Prevede inoltre che per gli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione l'imposta sia ridotta alla metà.

Nell'articolo 5 si stabilisce che gli eredi possano cedere allo Stato — a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione e delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, delle sopratasse e delle pene pecuniarie — non soltanto gli immobili ed i beni di interesse culturale indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ma anche opere di autori viventi, alla cui acquisizione lo Stato sia interessato.

Con l'articolo 6 si introduce nella legislazione fiscale una rilevante novità, che non mancherà di suscitare interesse. Aggiungendo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (riguardante la riscossione) l'articolo 28-bis, si autorizzano i contribuenti ad offrire per il pagamento delle imposte dirette gli immobili di interesse storico o artistico e i beni culturali già più volte menzionati, nonchè opere di autori viventi.

La procedura per l'attuazione di tale agevolazione è dettagliatamente precisata nell'articolo. Data però l'ampiezza della materia si prevede che il Ministro delle finanze provveda con proprio decreto ad emanare norme di regolamento per l'esecuzione delle disposizioni.

L'argomento non ha mancato di suscitare in sede di Commissione delle perplessità, sia per il merito che per la procedura.

L'articolo 7 prevede che gli atti di donazione a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali possano essere stipulati con atto pubblico rogato anche dagli ufficiali rogatori dell'amministrazione beneficiaria.

Gli ultimi articoli riguardano norme finanziarie per l'attuazione del provvedimento.

\* \* \*

La scarsa disponibilità di tempo fra la discussione in sede di Commissione e la trattazione in Assemblea mi impedisce di soffermarmi ad illustrare le disposizioni che regolano la materia nel caso di inadempienze da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni fiscali previste nel disegno di legge, e di svolgere qualche considerazione di ordine generale.

Mi preme far presente che le proposte relative all'INVIM e all'imposta di registro contenute nel disegno di legge n. 1458, del senatore Dal Falco ed altri, sono state oggetto d'esame da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'INVIM si è ritenuto che l'attuale trattamento, che prevede la riduzione dell'imposta al 25 per cento se gli immobili sono soggetti a vincolo di interesse storico, artistico o archeologico, sia da considerare sufficientemente agevolativo.

Circa l'imposta di registro, la Commissione si riserva di proporre un articolo che dovrebbe essere aggiunto nel disegno di legge dopo l'articolo 4. In esso si prevede la riduzione a metà dell'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso degli immobili di interesse storico e artistico.

Su tale articolo non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio: si auspica che il parere possa essere espresso prima dell'esame in Assemblea del presente disegno di legge o durante la discussione dello stesso.

Concludendo, invito a nome della Commissione gli onorevoli senatori ad approvare il testo che viene sottoposto al loro esame per il disegno di legge n. 1699, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1458 e 1754.

SEGNANA, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 1458**

(Estensore VERNASCHI)

3 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva preliminarmente che sarebbe preferibile operare mediante contributi, anzichè agevolazioni fiscali. Non si oppone peraltro all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione che ogni agevolazione fiscale e, segnatamente, quelle previste dall'articolo 3, siano correlate al perseguimento delle finalità di tutela, restauro e conservazione dei beni culturali in questione.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)****a) sul disegno di legge n. 1699**

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che la previsione dell'aumento del 30 per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni, contenuta nella clausola di copertura del testo in esame (articolo 8), formi oggetto di uno specifico articolo del disegno di legge.

Nel corso dell'esame è stato inoltre fatto rilevare che sarebbe stato più opportuno finalizzare l'aumento delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie eccetera ad interventi di ristrutturazione e miglioramento degli stessi musei, gallerie, eccetera, trovando per la copertura degli oneri di cui al testo in esame fonti diverse di finanziamento.

**b) sul disegno di legge n. 1458**

(Estensore D'AMELIO)

3 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che le agevolazioni fiscali in esso previste siano rigorosamente ricondotte alla normativa contenuta nel disegno di legge n. 1699: « Regime fiscale dei

beni di rilevante interesse culturale », sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole condizionato in data 26 gennaio 1982.

Ove infatti la normativa agevolativa contenuta nel testo in esame fosse considerata a sè stante, si presenterebbe completamente sfornita di ogni idonea indicazione di copertura per fronteggiare le minori entrate derivanti da una sua eventuale applicazione.

**c) sul disegno di legge n. 1754**

(Estensore D'AMELIO)

24 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che le agevolazioni fiscali in esso previste siano rigorosamente ricondotte alle soluzioni proposte con il disegno di legge n. 1699, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole condizionato in data 26 gennaio 1982.

**d) su emendamenti  
al disegno di legge n. 1699**

(Estensore CAROLLO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato l'emendamento presentato dal Governo, concernente pagamento di imposte dirette mediante cessione di beni culturali, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

sui disegni di legge nn. 1458 e 1699

(Estensore SCHIANO)

2 febbraio 1982

La Commissione, esaminati in sede consultiva i disegni di legge n. 1699 « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » e n. 1458 « Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete »,

ritenendo che le esenzioni e le agevolazioni previste dai disegni di legge in esame costituiscono uno stimolo efficace al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'immenso e prezioso patrimonio nazionale dei beni culturali esprime, in via generale, il suo parere favorevole auspicando una approfondita valutazione ed una sollecita approvazione delle norme in discussione;

osservando inoltre che il disegno di legge n. 1699, di iniziativa del Governo, affronta il problema in termini più generali e completi rispetto a quello n. 1458 di iniziativa parlamentare, limitato alle ville venete, auspica l'assorbimento di quest'ultimo nel primo suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità:

a) di estendere le agevolazioni fiscali anche all'imposta locale sui redditi;

b) di concedere agevolazioni fiscali a quei privati che, proprietari e spesso anche inquilini di ville assoggettate al vincolo di legge, sulla base di accordi con gli enti preposti aprono gli edifici stessi agli studiosi ed ai cittadini interessati con calendario e orario prestabiliti.

La Commissione ritiene che in ogni caso le agevolazioni fiscali debbano essere subordinate alla stipulazione di convenzioni che assicurino la fruibilità pubblica, per studiosi

e cittadini, dei beni culturali di proprietà privata.

Passando ad una valutazione più particolare del disegno di legge n. 1699, la Commissione formula le seguenti osservazioni e proposte:

segnala l'opportunità di esonerare dai carichi fiscali (IVA ed altri) le pubblicazioni senza fine di lucro di opere di interesse culturale effettuate a cura di accademie o di istituti culturali;

propone di sostituire, al primo comma dell'articolo 4, il testo della lettera « c », con il seguente:

« c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunabuli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che abbiano, singolarmente considerate o nel loro insieme, carattere di rarità e di pregio culturale o artistico »;

segnala la necessità di prevedere, al quarto comma dell'articolo 4, forme di collaborazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nella redazione di inventari particolarmente complessi ed onerosi, come ad esempio quelli di intere biblioteche, allo scopo di non scoraggiare l'eredità con oneri superiori ai prevedibili benefici;

propone che nel contesto degli articoli 4 e 5 sia esplicitamente richiamata la specifica competenza attribuita, in materia di beni culturali e ambientali, alla Regione siciliana ed alle due province di Trento e Bolzano e ciò sia allo scopo di individuare sempre con chiarezza gli uffici competenti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4, sia allo



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scopo di prevedere attraverso quali procedure la regione o le province interessate possano entrare in possesso di beni soggetti a vincolo, attribuiti alla loro competenza, ma acquisiti in proprietà dallo Stato in seguito al pagamento dell'imposta di successione avvenuta mediante cessione dei beni stessi;

propone che la totale esclusione dall'attivo ereditario ai fini della imposta di successione dei beni mobili — come prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 4 — sia mantenuta, se i predetti beni risultino, all'apertura della successione, già vincolati e soggetti al regime di disponibilità pubblica, e sia sostituita invece dalla tassazione ridotta al cinquanta per cento, in caso contrario;

propone che venga eliminato, dal testo dell'articolo 7, il riferimento alle « celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed

eventi di particolare rilevanza nella storia, nell'arte e nella cultura italiana »;

segnala la necessità di modificare il testo dell'articolo 8, allo scopo di non ricomprendere nell'ambito legislativo quanto con la legge n. 502 del 1980 è stato attribuito alla competenza dell'esecutivo. Pertanto il primo periodo dell'articolo 8 va modificato inserendo le parole « l'avvenuto aumento » in sostituzione della parola « l'aumento », aggiungendo alla fine le parole « come deliberato dalla commissione competente ». Va infine eliminato il secondo periodo dell'articolo stesso.

A norma del quarto comma dell'articolo 39 del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 6<sup>a</sup> Commissione permanente presenterà all'Assemblea.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1699****TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

*(Esenzioni da imposte dirette  
per i fabbricati  
con destinazione ad usi culturali)*

Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e del reddito delle persone giuridiche, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di enti pubblici e di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

*(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).*

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

*(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali)*

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis - *Immobili con destinazione ad usi culturali.* — Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

Art. 2.

(Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati)

Agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche, l'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

Art. 3.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche)

Dal reddito determinato agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 2.

(Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati)

Nell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 3.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche)

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29

(Segue: *Testo del Governo*)

delle imposte sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili:

a) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e di enti pubblici o di istituzioni, fondazioni, associazioni che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni delle cose anzidette, nonché per studi e ricerche.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilirà i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni, istituzioni e fondazioni siano utilizzate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

*Identico;*

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e

(Segue: *Testo del Governo*)

per gli scopi previsti dalla lettera *b*) del primo comma del presente articolo.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini di cui al precedente secondo comma ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

(Cfr. l'articolo 6 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

*Identico.*

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento delle imposte e dei relativi accessori ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della loro congruità ef-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. l'articolo 6 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Sta-

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 4.

*(Esclusione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)*

Non concorrono a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario ivi compresi:

- a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che abbiano carattere di rarità e di pregio.

Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, le cose indicate nell'articolo 5 del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese e delle erogazioni liberali dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

## Art. 4.

*(Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)*

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 3 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

È ridotta del cinquanta per cento l'imposta di successione sugli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui ai commi precedenti che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta o che non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dai precedenti commi. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro tale attestazione è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Le certificazioni e attestazioni relative ai beni caduti in successione situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.



(Segue: *Testo del Governo*)

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui ai commi primo e secondo del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione o della riduzione di imposta qualora il bene venga in tutto o in parte alienato prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle nominali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonchè la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il terzo comma del presente articolo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonchè la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« È altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente or-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. il settimo comma del presente articolo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gano dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Le certificazioni e attestazioni relative ai beni caduti in successione situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

Art. 5.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)

Gli eredi possono cedere allo Stato a sconto totale o parziale dell'imposta di successione le cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le opere di autori viventi e la cui esecuzione risale anche ad epoche inferiori al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Art. 5.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)

Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 42-bis. - *Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.* — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a sconto totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattutto e pene pecuniarie, i beni indicati negli

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

cinquantennio che siano comprese nell'asse ereditario e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4.

La richiesta di cessione, sottoscritta per adesione da tutti gli eredi, a pena di nullità, va presentata entro sei mesi dall'apertura della successione al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto contemporaneamente alla dichiarazione di successione.

La cessione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali che, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, stabilirà anche le condizioni e il valore della cessione, di concerto con l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

(Segue: *Testo del Governo*)

La cessione può essere revocata qualora la dichiarazione di accettazione contenga condizioni o determinazione di valore inferiore a quella fatta dagli eredi.

La revoca deve essere notificata alle Amministrazioni interessate entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

**Soppresso.**

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, l'erede deve in ogni caso produrre, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la certificazione del Ministero per i beni culturali e ambientali attestante l'accettazione della cessione, le condizioni e il relativo valore.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi di mora senza applicazione di penalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori ».

Nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Pagamento delle imposte dirette  
mediante cessione di beni culturali)*

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

« Art. 28-bis. - *Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.* — I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale su redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizio-



(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Decadenza dalle agevolazioni*)

Il mutamento di destinazione degli immobili oggetto delle agevolazioni ed esenzioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

di cui ai precedenti articoli, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi e ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dai benefici tributari.

Art. 7.

*(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali)*

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Agevolazioni in casi di donazione)*

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le Amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni oggetto della predetta disposizione, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 8.

*(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali)*

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per

(Segue: *Testo del Governo*)

per celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed eventi di particolare rilevanza nella storia, nell'arte o nella cultura italiana nonchè per altre manifestazioni culturali di rilevanza internazionale.

(Cfr. l'articolo 8 del presente testo).

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 7, si fa fronte mediante l'aumento del trenta per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso.

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Art. 9.

(*Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi*)

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Restano ferme le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502.

Art. 10.

(*Copertura finanziaria*).

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 8, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 11.

(*Entrata in vigore*)

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 1458**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DAL FALCO ED ALTRI

**Art. 1.**

Sono stabilite esenzioni e riduzioni dalle imposte a favore delle ville venete notificate, con ammessi terreni e/o a parco, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, alle quali siano applicabili le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Usufruiscono delle esenzioni e delle facilitazioni lo Stato, le regioni, le province, i comuni, enti e istituti pubblici, altri enti e istituti legalmente riconosciuti, l'Istituto regionale per le ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, i privati e le persone giuridiche, che siano soggetti ai vincoli e agli obblighi stabiliti con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, allo scopo di impedire il deterioramento e di favorire il consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville venete.

**Art. 2.**

Gli immobili indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati non produttivi di reddito fondiario e in ogni caso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della competente soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali che attesti annualmente che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità alle direttive impartite dalla soprintendenza stessa.

Le disposizioni del comma precedente vengono estese agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modifi-

che, della imposta locale sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modifiche, e della revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e successive modifiche.

**Art. 3.**

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono soggetti in misura fissa alle imposte ipotecaria e di registro.

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1 sono esenti dalle imposte sulle successioni per causa di morte e sulle donazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche, e dalla imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche.

Le suddette esenzioni e riduzioni sono subordinate alla condizione che la competente soprintendenza ai beni architettonici e ambientali dichiari che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità delle direttive emanate dalla stessa soprintendenza fino alla data del trasferimento o a quella del compimento del decennio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 643.

**Art. 4.**

Sono soggetti a imposta fissa gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 1; gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto regionale per le ville venete, già ricordato, e relative annotazioni e cancellazioni, e infine ogni altro atto relativo alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

## Art. 5.

Tutte le spese per acquisto di materiali e di prestazioni di servizi, che siano necessari al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 1, sono esenti da qualsiasi imposta, anche dall'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

## Art. 6.

Gli onorari del notaio sono ridotti alla metà quando le relative spese siano a carico dell'Istituto regionale per le ville venete, oppure quando siano connessi con le

richieste delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63.

## Art. 7.

Le disposizioni legislative incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

## Art. 8.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Veneto n. 42 del 28 agosto 1979, fatta eccezione per le spese e le operazioni già concluse o eseguite.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1754**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUTTUSO ED ALTRI

**Art. 1.***(Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)*

Oltre a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concorrono a formare l'asse ereditario solo per una quota pari alla metà del loro valore i beni che presentano interesse artistico, storico, scientifico, ivi compresi:

a) i beni che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) i beni di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe, le incisioni, le pitture e le sculture, nonché le altre opere d'arte originali o aventi carattere di rarità e di pregio.

d) gli immobili di interesse culturale, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Il valore dei beni sopra indicati sarà calcolato secondo le procedure indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 2.

L'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al precedente primo comma; esso deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

La competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente articolo.

Contro eventuale attestazione negativa è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide su con-

forme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'accertamento positivo delle caratteristiche previste dal presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali e ambientali dichiarati.

I beni sui quali sono stati applicati i benefici fiscali di cui ai precedenti commi non possono essere alienati o a qualunque titolo trasferiti a terzi, salvo quanto disposto nel successivo articolo, in tutto o in parte, per cinque anni, pena la decadenza dai benefici stessi ed il pagamento delle imposte dovute nella misura tripla di quella normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta, nonché degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2.***(Pagamento dell'imposta di successione con beni culturali)*

I soggetti al pagamento dell'imposta di successione, della imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, possono cedere all'Amministrazione finanziaria, in pagamento totale o parziale delle suddette imposte, i beni culturali di cui al precedente articolo, ivi comprese le opere di autori viventi la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al cinquantennio, di cui lo Stato o un ente pubblico territoriale siano interessati all'acquisizione.

La previa valutazione del bene culturale per i fini di cui al precedente comma è effettuata insindacabilmente dalle competenti Amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato, previo contraddittorio con la parte interessata.

Tale valutazione deve essere compiuta entro il termine di sei mesi dalla domanda presentata dal soggetto di imposta.

Da quel momento il soggetto di imposta ha tre mesi di tempo per accertare la valutazione oppure ritirare la richiesta e pagare altrimenti l'imposta stessa.

## Art. 3.

*(Agevolazioni in casi di donazione)*

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le Amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni oggetto delle predette disposizioni, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Il valore dei beni donati deve risultare da attestazione rilasciata, entro quattro mesi dall'avvenuta donazione, dai competenti organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato.

L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuta l'accettazione della donazione.

## Art. 4.

*(Coefficienti catastali ed esenzione da imposte degli immobili vincolati)*

L'aggiornamento dei redditi catastali degli immobili riconosciuti di interesse culturale è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati compresi nella stessa categoria e previa classificazione degli immobili stessi, se destinati ad uso abitativo nella categoria A/9.

Non concorrono alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico, quando al possessore non derivi alcun utile dall'utilizzazione dell'immobile.

Analoga esclusione vale per i redditi catastali delle proprietà terriere (parchi, giardini, eccetera) che siano aperte al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse, purchè i costi annuali superino di regola gli utili ricavati.

## Art. 5.

*(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche)*

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale, nella misura effettivamente rimasta a carico, e le erogazioni liberali di somme di denaro, purchè di importo annuo non inferiore a lire 2 milioni, fatte a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali.

La necessità delle spese, di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa ».

## Art. 6.

*(Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali.

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza regionale; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa ».

Art. 7.

*(Decadenza dai contributi e dalle agevolazioni fiscali)*

Le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge comportano la automatica decadenza del trasgressore da tutti i contributi e dalle agevolazioni fiscali dalla stessa previsti.

La competente autorità amministrativa dà immediata comunicazione agli uffici tributari della commessa violazione delle norme di tutela dei beni culturali.

Art. 8.

*(Dispositivo finanziario)*

Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 in 3 miliardi, sono fronteggiati mediante l'aumento medio del 30 per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958 n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502.

Restano ferme le procedure previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, circa le modalità di determinazione delle tasse d'ingresso e circa le ulteriori modifiche di tali tasse sulla base delle proposte della commissione istituita dalla legge stessa.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.